



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 531

Prot. n. 14/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del disegno di legge concernente "Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti e connesse modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)"

Il giorno **27 Marzo 2023** ad ore **12:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore dà lettura della relazione accompagnatoria e del disegno di legge concernente "Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti e connesse modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)".

Il disegno di legge, nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma di Trento in materia di istruzione, prevede l'attuazione di specifiche misure organizzative per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei processi didattici, formativi e educativi, con conseguenti ricadute positive sui risultati di apprendimento degli studenti, finalizzate a:

- valorizzare i docenti che realizzano processi di insegnamento innovativi per il conseguimento del successo formativo degli studenti, che coordinano attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica e che mettono a disposizione le proprie competenze in ambito gestionale ed organizzativo a supporto dei colleghi e dell'organizzazione scolastica in generale;
- favorire la collaborazione tra docenti al fine di creare una comunità professionale che, in una logica cooperativa, sviluppi la condivisione delle buone pratiche;
- promuovere la formazione continua in servizio per l'aggiornamento e il consolidamento delle competenze professionali del personale docente;
- migliorare, attraverso la personalizzazione dei percorsi, i risultati di apprendimento ed il successo formativo degli studenti.

In particolare per il raggiungimento di queste finalità, il disegno di legge prevede la definizione di una progressione professionale dei docenti in docenti esperti, docenti ricercatori e docenti delegati all'organizzazione.

Sul disegno di legge è stato acquisito il parere inviato dal Dipartimento Affari istituzionali e legislativi, con nota prot. n. 233521 di data 24 marzo 2023.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento);
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2125 di data 22 dicembre 2020;
- visti gli atti citati in premessa

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge concernente: *“Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti e connesse modificazioni della*

legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)”, nonché la relazione illustrativa del disegno di legge medesimo che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il disegno di legge al Consiglio provinciale per l'ulteriore corso.

Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 DISEGNO DI LEGGE

002 RELAZIONE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



DISEGNO DI LEGGE

concernente

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti e connesse modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Sommario

Art. 1.....	3
Finalità.....	3
Art. 2.....	3
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	3
Art. 3.....	3
Modificazioni dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	3
Art. 4.....	3
Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	4
Art. 5.....	4
Inserimento della Sezione II.1 del Capo I del Titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006.....	4
Art. 6.....	4
Inserimento dell'articolo 98 bis.1 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	4
Art. 7.....	5
Inserimento dell'articolo 98 bis.2 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	5
Art. 8.....	5
Inserimento dell'articolo 98 bis.3 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	5
Art. 9.....	6
Inserimento dell'articolo 98 bis.4 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	6

Art. 10.....	6
Inserimento dell'articolo 98 bis.5 della legge provinciale sulla scuola 2006.....	6
Art. 11.....	7
Disposizioni finanziarie.....	7

Art. 1 *Finalità*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento", questa legge, per l'innovazione e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei processi didattici, formativi ed educativi, con conseguenti ricadute positive sui risultati di apprendimento degli studenti, definisce le specifiche misure per un'efficace organizzazione del sistema scolastico provinciale, a cui sono connesse forme di sviluppo e di crescita del personale docente.

2. Le misure organizzative previste da questa legge per migliorare l'organizzazione del sistema scolastico provinciale sono dirette, inoltre, a:

- a) valorizzare i docenti che realizzano processi di insegnamento innovativi per il conseguimento del successo formativo degli studenti, che coordinano attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica e che mettono a disposizione le proprie competenze in ambito gestionale e organizzativo a supporto dei colleghi e dell'organizzazione scolastica in generale;
- b) favorire la collaborazione tra docenti al fine di creare una comunità professionale che, in una logica cooperativa, sviluppi la condivisione delle buone pratiche;
- c) promuovere la formazione continua in servizio per l'aggiornamento e il consolidamento delle competenze professionali del personale docente;
- d) migliorare, attraverso la diffusione delle buone pratiche e la personalizzazione dei percorsi, i risultati di apprendimento e il successo formativo degli studenti.

3. Questa legge si applica ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio provinciale e limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso le stesse.

Art. 2 *Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Al comma 5 quater dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Per valorizzare i docenti" sono inserite le seguenti: ", offrire loro un servizio di orientamento, miglioramento e sviluppo professionale";
- b) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "La redazione del curriculum è obbligatoria per i docenti di ruolo e facoltativa per i docenti non di ruolo. La Provincia è autorizzata a trattare i dati ai fini della valutazione del curriculum del docente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali."

Art. 3 *Modificazioni dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "responsabilità diverse" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto previsto dalla Sezione II.1".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. La valutazione è obbligatoria per tutti i docenti che intraprendono il percorso di progressione professionale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la valutazione, che tengono conto del processo di crescita professionale, della formazione acquisita, del bilancio delle competenze e del grado di apprezzamento dell'operato da parte degli studenti e dei colleghi".

2. Il comma 3 bis dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

Art. 5

Inserimento della Sezione II.1 del Capo I del Titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente Sezione:

"Sezione II.1

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 98 bis.1 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, nella Sezione II.1, è inserito il seguente:

"Art. 98 bis.1

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche

1. Per l'innovazione e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei processi didattici, formativi ed educativi, con le conseguenti ricadute positive sui risultati di apprendimento e sul successo formativo degli studenti, questa Sezione definisce le specifiche misure per un'efficace organizzazione del sistema scolastico provinciale, a cui sono connesse forme di sviluppo e di crescita del personale docente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento".

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 84, comma 3, e secondo i criteri definiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86, comma 2, i dirigenti scolastici assegnano, in coerenza con il progetto di istituto:

- a) ai docenti esperti di cui all'articolo 98 bis.2, compiti di coordinamento della didattica, di rafforzamento dei percorsi di orientamento e di personalizzazione dei percorsi didattici;
- b) ai docenti ricercatori di cui all'articolo 98 bis.3, compiti, in aggiunta a quelli di cui alla lettera a), di sviluppo di specifici progetti, di durata anche pluriennale, per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa nonché per la diffusione di buone prassi di cooperazione fra i docenti;
- c) ai docenti delegati all'organizzazione di cui all'articolo 98 bis.4, incarichi di diretta collaborazione per compiti organizzativi.

3. Contestualmente all'assegnazione dei compiti di cui al comma 2, lettere a) e b), il dirigente scolastico definisce altresì i correlati risultati attesi.

4. Questa Sezione si applica ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio

provinciale e limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso le stesse.”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 98 bis.2 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis.1 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella Sezione II.1, è inserito il seguente:

“Art. 98 bis.2
Docente esperto

1. Il docente esperto possiede specifiche competenze in ambito disciplinare, particolare padronanza delle strategie didattiche, anche innovative, volte a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti nonché delle metodologie di valutazione, competenze digitali e capacità di utilizzare gli strumenti digitali in ambito didattico. Queste specifiche competenze sono definite con regolamento.

2. Sono requisiti per partecipare ai concorsi indetti dalla Provincia per la progressione professionale da docente a docente esperto:

- a) essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) aver reso almeno cinque anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale, anche in posizione non di ruolo;

3. Il numero complessivo di posti di docenti esperti all'interno del sistema educativo provinciale, nonché i criteri per la suddivisione degli stessi tra le istituzioni scolastiche, sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I docenti esperti svolgono le medesime attività e funzioni previste dalla contrattazione collettiva provinciale per i docenti, nonché gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 98 bis.1, comma 2, lettera a).”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 98 bis.3 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis.2 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella Sezione II.1, è inserito il seguente:

“Art. 98 bis.3
Docente ricercatore

1. Il docente ricercatore è un docente esperto caratterizzato dal possesso di ulteriori specifiche competenze nell'ambito metodologico-disciplinare, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e dei processi di insegnamento. Queste specifiche competenze sono definite con regolamento.

2. È requisito per partecipare ai concorsi indetti dalla Provincia per la progressione professionale a docente ricercatore l'essere docente esperto.

3. Il numero complessivo di posti di docenti ricercatori all'interno del sistema educativo provinciale, nonché i criteri per la suddivisione degli stessi tra le istituzioni scolastiche, sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I docenti ricercatori svolgono le medesime attività e funzioni previste dalla contrattazione collettiva provinciale per i docenti, nonché gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 98 bis.1, comma 2, lettera b).

5. I docenti ricercatori possono fruire di esoneri o di semiesoneri dall'insegnamento, quantificati da ciascun dirigente scolastico, nell'ambito della dotazione organica assegnata, in relazione ai compiti loro assegnati e ai correlati risultati attesi.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 98 bis.4 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis.3 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella Sezione II.1, è inserito il seguente:

“Art. 98 bis.4

Docente delegato all'organizzazione

1. Il docente delegato all'organizzazione è un docente caratterizzato dal possesso di ulteriori specifiche competenze ed esperienze in ambito organizzativo, definite con regolamento.

2. L'incarico di docente delegato all'organizzazione ha durata triennale, rinnovabile, ed è attribuito a docenti esperti o a docenti ricercatori, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, pubblicato sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”.

3. La Giunta provinciale stabilisce, per ciascuna istituzione scolastica, il numero massimo di incarichi di docente delegato all'organizzazione.

4. I docenti delegati all'organizzazione svolgono le medesime attività e funzioni previste dalla contrattazione collettiva provinciale per i docenti, nonché gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 98 bis.1, comma 2, lettera c).

5. I docenti delegati all'organizzazione possono fruire di esoneri o di semiesoneri dall'insegnamento, quantificati da ciascun dirigente scolastico, nell'ambito della dotazione organica assegnata, in relazione ai compiti loro assegnati.

6. Lo svolgimento di incarichi di docente delegato all'organizzazione costituisce elemento di valutazione per partecipare al corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali ai sensi dell'articolo 100, secondo quanto stabilito con il regolamento previsto dal medesimo articolo.”.

Art. 10

Inserimento dell'articolo 98 bis.5 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis.4 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella Sezione II.1, è inserito il seguente:

“Art. 98 bis.5

Disposizioni finali e transitorie

1. Con regolamento sono stabilite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 98 bis.2, comma 2 e all'articolo 98 bis.3, comma 2, prevedendo anche un'eventuale fase preselettiva presso le singole istituzioni scolastiche, gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione, la composizione delle commissioni e i compiti assegnati alle stesse, le modalità per l'assegnazione dei compiti previsti dall'articolo 98 bis.1, comma 2, le disposizioni transitorie relative alle prime procedure concorsuali e alle prime assegnazioni dei compiti, anche con riferimento ai compiti assegnati dai dirigenti prima dell'entrata in vigore di questo articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questa sezione.

2. I docenti esperti, i docenti ricercatori e i docenti delegati all'organizzazione assolvono obblighi di formazione professionale continua aggiuntivi rispetto a quelli vigenti per il restante personale docente e coerenti con gli obiettivi formativi definiti dalla Scuola di alta formazione ai sensi degli articoli 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.

107). Con regolamento sono definiti gli obblighi di formazione professionale continua e le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento.

3. La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere l'adeguamento della contrattazione collettiva a quanto disposto da questa Sezione.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'attuazione progressiva delle disposizioni previste da questa Sezione e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, in considerazione dell'impegno organizzativo della Provincia e delle istituzioni scolastiche, connesso in particolare all'espletamento delle procedure concorsuali.

5. I docenti esperti e i docenti ricercatori possono richiedere l'applicazione dell'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, rispettivamente di docente e di docente esperto.

6. L'assegnazione dei compiti e degli incarichi di cui all'articolo 98 bis.1, comma 2, in un'istituzione scolastica comporta un obbligo di permanenza per i tre anni successivi dalla data di assegnazione.

7. In relazione al progressivo completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 98 bis.2, comma 2, e all'articolo 98 bis.3, comma 2, la Provincia provvede alla contestuale progressiva riduzione delle dotazioni finanziarie del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all'articolo 87 bis.”.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese relative all'organizzazione dei concorsi previsti dall'articolo 98 bis.2, comma 2, e dall'articolo 98 bis.3, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come rispettivamente introdotti dagli articoli 7 e 8 della presente legge, stimate nell'importo di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 si provvede con l'integrazione degli stanziamenti della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in euro 150.000, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese per la formazione professionale continua prevista dall'articolo 98 bis.5, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 10 della presente legge, stimate nell'importo di euro 150.000 per l'anno 2025 si provvede con l'integrazione degli stanziamenti della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 6 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in euro 150.000, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Disegno di legge

"Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti e connesse modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)".

Relazione illustrativa

Illustri Consiglieri,

Articolo 1

Finalità

La disposizione chiarisce le finalità del disegno di legge, rappresentate dalla qualificazione dei processi di insegnamento e dei risultati di apprendimento degli studenti, nonché dall'intento di rendere più strutturata ed efficace l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e didattica delle stesse.

Si prevede un percorso di progressione e valorizzazione professionale di docenti che svolgono il coordinamento di attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica e che mettono a disposizione le proprie competenze in ambito didattico ed organizzativo a supporto dei colleghi e dell'istituzione scolastica.

Viene infine precisato che questa legge troverà applicazione nei confronti dei soli docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio provinciale e limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso le stesse.

Impatti organizzativi e procedurali: nessuno.

Impatti finanziari: nessuno.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006

La disposizione prevede che il curriculum del docente, già strumento di valorizzazione della professionalità del docente, sia funzionale anche ad offrire un servizio di orientamento, miglioramento e sviluppo professionale.

La redazione del curriculum diviene obbligatoria per i docenti di ruolo e facoltativa per i docenti non di ruolo.

Impatti organizzativi e procedurali.

Predisposizione di un modello di curriculum del docente ed approvazione di quest'ultimo con deliberazione della Giunta Provinciale. Il modello dovrà essere messo a disposizione dei docenti su supporto digitale.

Impatti finanziari: nessuno.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006

La disposizione ha funzioni di coordinamento legislativo, integrando il comma 3 dell'art. 84 nel senso di precisare che la Provincia promuove l'organizzazione delle funzioni del lavoro nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nonché delle libertà dell'insegnamento riconoscendo l'articolazione del personale docente e non docente, la diversificazione dello sviluppo professionale in relazione a ruoli e responsabilità diverse in conformità alle disposizioni introdotte da questo disegno di legge.

Impatti organizzativi e procedurali: nessuno.

Impatti finanziari: nessuno.

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006

La disposizione prevede la valutazione obbligatoria per tutti i docenti, che intraprendono il percorso di progressione professionale.

I criteri e le modalità per detta valutazione saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale e dovranno tenere conto del processo di crescita professionale, della formazione acquisita, del bilancio delle competenze e del grado di apprezzamento dell'operato da parte degli studenti e dei colleghi.

Viene soppressa la previsione che in via sperimentale la Giunta provinciale individua modelli di valutazione dei docenti da attivare su base volontaria.

Impatti organizzativi e procedurali: approvazione di una deliberazione della Giunta provinciale che definirà i criteri della valutazione, previa informativa sindacale.

Direttive all'Apran per la modifica della contrattazione collettiva riguardante la disciplina dell'istituto della valutazione riservata all'ambito contrattuale.

Impatti finanziari: nessuno.

Articolo 5

La disposizione introduce, nella legge provinciale sulla scuola 2006, la Sezione II.1 del Capo I del Titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006: "Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti."

Impatti organizzativi e procedurali: nessuno.

Impatti finanziari: nessuno.

Articolo 6

La norma introduce una progressione professionale per i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche provinciali incentrata sui tre livelli : docenti esperti, docenti ricercatori, docenti delegati all'organizzazione; ad essi verranno attribuiti, da parte dei dirigenti scolastici, compiti di natura diversa.

In particolare: nei confronti dei docenti esperti, l'attribuzione di compiti di coordinamento della didattica, di rafforzamento dei percorsi di orientamento e di personalizzazione dei percorsi didattici; nei confronti dei docenti ricercatori, l'attribuzione di compiti, in aggiunta a quelli tipici del docente esperto, di sviluppo di specifici progetti, di durata anche pluriennale, per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa nonché per la diffusione di buone prassi di cooperazione fra i docenti; nei confronti dei docenti delegati all'organizzazione, l'assegnazione di incarichi di diretta collaborazione per compiti organizzativi.

Viene inoltre precisato, questa volta in forma di modifica testuale della legge provinciale sulla scuola 2006, che le nuove disposizioni introdotte nella sezione di cui all'articolo 5 si applicheranno ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche provinciali e limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso le stesse.

Impatti organizzativi e procedurali: l'articolo 10 specifica che le modalità di assegnazione dei compiti nonché le disposizioni transitorie relative alle prime assegnazioni dei compiti, anche con riferimento a quelli assegnati dai dirigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale, saranno definite da un regolamento provinciale.

Impatti finanziari: si veda sub articolo 8.

Articolo 7

Si inserisce il nuovo articolo 98 bis.2 della legge provinciale sulla scuola 2006; in esso vengono, in primo luogo, descritte le caratteristiche professionali del docente esperto, che si caratterizza per il possesso di specifiche competenze in ambito disciplinare, di una particolare padronanza delle strategie didattiche, di competenze digitali e della capacità di utilizzare gli strumenti digitali in ambito didattico. La norma prevede inoltre l'espletamento di una procedura concorsuale per diventare docente esperto. Saranno requisiti per l'ammissione essere docenti di ruolo e aver reso almeno cinque anni di servizio, anche in posizione non di ruolo, nelle scuole statali o a carattere statale.

Il numero complessivo di posti di docenti esperti all'interno del sistema educativo provinciale, nonché i criteri per la suddivisione degli stessi tra le istituzioni scolastiche, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Impatti organizzativi e procedurali: si veda sub art. 8.

Impatti finanziari: si veda sub art. 8.

Articolo 8

Si inserisce il nuovo articolo 98 bis.3 della legge provinciale sulla scuola 2006; in esso vengono, in primo luogo, descritte le caratteristiche professionali del docente ricercatore, che si caratterizza per il

possesto di ulteriori specifiche competenze nell'ambito metodologico-disciplinare, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e dei processi di insegnamento.

I docenti ricercatori potranno fruire di esoneri o di semiesoneri dall'insegnamento, quantificati da ciascun dirigente scolastico, nell'ambito della dotazione organica assegnata, in relazione ai compiti loro assegnati ed ai correlati risultati attesi.

In analogia con quanto previsto per i docenti esperti, anche per i docenti ricercatori è previsto l'espletamento di una procedura concorsuale, per la quale sarà requisito per l'ammissione l'essere docente esperto.

Sempre in analogia con quanto previsto per i docenti esperti, il numero complessivo di posti di docenti ricercatori all'interno del sistema educativo provinciale, nonché i criteri per la suddivisione degli stessi tra le istituzioni scolastiche, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Impatti organizzativi e procedurali:

- Approvazione di un regolamento che definisca le specifiche competenze attese del docente esperto (articolo 7), del docente ricercatore (articolo 8) e del docente delegato all'organizzazione (articolo 9);
- approvazione, da parte della Giunta Provinciale, di una deliberazione per stabilire il numero dei docenti esperti (articolo 7), dei docenti ricercatori (articolo 8) e dei docenti delegati all'organizzazione (articolo 9) all'interno di ciascuna Istituzione scolastica;
- organizzazione di concorsi pubblici per individuare i docenti esperti (articolo 7) ed i docenti ricercatori (articolo 8);
- approvazione, da parte della Giunta Provinciale, di direttive ad APRAN per la definizione di un accordo collettivo che modifichi il CCPL dei docenti della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, per la regolamentazione delle materie riservate alla contrattazione collettiva.

Impatti finanziari:

L'articolo 98 bis.2 prevede la nuova figura di "docente esperto", mentre l'articolo 98 bis.3 quella di "docente ricercatore".

La stima degli oneri e relativa copertura derivanti dai compensi e relativi oneri riflessi dei docenti esperti e ricercatori è riportata nel seguente punto A).

Il punto B) illustra invece i maggiori oneri derivanti dall'organizzazione degli appositi concorsi indetti dalla Provincia per accedere alle nuove figure professionali.

Premessa: nel calcolo dell'impatto finanziario, si è ipotizzato:

- una progressione professionale che, a regime, riguarderà 1750 docenti, pari a poco meno del 40% dei docenti di ruolo con almeno 5 anni di servizio (in valore assoluto: circa 1800 docenti);
- una progressività delle procedure concorsuali; si ipotizzano, complessivamente, otto tornate concorsuali (una per ciascun anno dal 2024 al 2032) per la progressiva individuazione dei predetti 1750 docenti esperti nonché una nona tornata per l'individuazione dei 215 docenti esperti che diverranno docenti ricercatori.

A) Le spese per compensi ed oneri riflessi per i docenti che hanno superato le progressioni professionali sono state così quantificate:

Dal 1° settembre 2024 (inizio anno scolastico 2024-2025): passaggio da docente a docente esperto per 225 persone. Maggiore retribuzione = $225 \times 3.900 \text{ euro} \times 1,41$ (oneri riflessi) = 1.237.275 euro annui a regime (dal 2025 compreso in poi).

Per il solo anno 2024: maggior costo pari a $1.237.275 / 13 \times 5$ (tredicesima mensilità compresa) = 475.875 euro.

Successivamente: passaggio di altri 225 docenti per ciascun anno dal 1° settembre 2025 al 1° settembre 2029; passaggio di altri 200 docenti dal 1° settembre 2030; passaggio di altri 200 docenti dal 1° settembre 2031.

Complessivamente: al 1° settembre 2031, passaggio a docente esperto per 1750 docenti.

Dal 1° settembre 2032 (inizio anno scolastico 2032-2033): passaggio da docente esperto a docente ricercatore per 215 insegnanti.

Maggior retribuzione rispetto alla retribuzione come docente esperto = per ciascun docente divenuto ricercatore, 1.300 euro annui + oneri riflessi.

Pertanto, la maggior spesa annua a regime, ossia dall'anno 2033 compreso in poi è quantificabile nel seguente importo: $1750 \times 3.900 \text{ euro} \times 1,41 + 215 \times 1.300 \times 1,41 = +10.017.345 \text{ euro}$

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si deve tener conto delle minori spese generate dal progressivo venir meno dell'attuale incentivo afferente il "fondo per la valorizzazione del merito" (a regime 2,82 milioni di euro) e dalla riduzione degli insegnanti impiegati connesso al calo demografico.

In particolare si ipotizzano:

- un risparmio sul fondo per la valorizzazione del merito di 352.500 euro per il 2025, via via crescente fino ai 2.820.000 euro per il 2032;

- un ulteriore risparmio per effetto del minor fabbisogno di insegnanti in conseguenza del calo demografico quantificabile nei seguenti importi

anno 2023 = meno 807.369 euro

anno 2024 = meno 2.153.873 euro

anno 2025 = meno 3.404.700 euro

anno 2026 = meno 4.776.542 euro

anno 2027 = meno 5.886.692 euro

anno 2028 = meno 6.584.850 euro

anno 2029 = meno 6.996.842 euro

anno 2030 = meno 7.167.669 euro

anno 2031 e successivi = meno 7.200.000 euro.

La stima della minore spesa dovuta al calo demografico è stata calcolata stimando, per ciascun anno scolastico dal 2024-2025 fino al 2032-2033 il minor numero degli alunni iscritti al sistema scolastico provinciale ed il conseguente minor numero di docenti.

Ciò considerato, le maggiori spese relative alle retribuzioni per il personale insegnante derivanti dall'applicazione della norma in esame trovano copertura nelle minori spese che la medesima norma produce ed a quelle strutturali dovute al calo demografico.

La seguente tabella riporta la stima delle maggiori e minori spese per ciascun anno dal 2024 al 2033 (primo anno a regime) ed a regime:

TABELLA DI RIEPILOGO MAGGIORI E MINORI SPESE PER PERSONALE INSEGNANTE:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Maggiore spesa per retribuzioni personale	0,5	1,7	3,0	4,2	5,4	6,7	7,8	8,9	9,8	10,0
Minore spesa	0,0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	2,8

fondo valorizzazione merito										
Minori spese per calo demografico	2,2	3,4	4,8	5,9	6,6	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2
Saldo (<i>maggiori spese meno minori spese</i>)	-1,7	-2,1	-2,5	-2,8	-2,6	-2,1	-1,5	-0,8	-0,2	0,0

B) Le maggiori spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi sono state quantificate come di seguito, prendendo a riferimento i parametri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 del 25 novembre 2011.

Prima tornata concorsuale, prevista nell'anno 2024:

Pre - selezione interna alle scuole = 63.000 euro.

Selezione finale, compresi compensi ai segretari di Commissione = 63.937,50 euro

Rimborsi spese, rimborsi chilometrici, pasti ed ed altre spese per l'organizzazione dei concorsi = 23.000 euro.

Totale = 149.937,50 euro, arrotondati a 150.000 euro.

Tornate concorsuali successive: si stima una spesa annua analoga a quella del primo anno, dal 2025 al 2032 compresi.

Articolo 9

Si inserisce il nuovo articolo 98 bis.4 della legge provinciale sulla scuola 2006; in esso vengono, in primo luogo, descritte le caratteristiche professionali del docente delegato all'organizzazione, che si caratterizza per il possesso di ulteriori specifiche competenze ed esperienze in ambito organizzativo.

L'incarico di docente delegato all'organizzazione avrà durata triennale (rinnovabile), e sarà attribuito a docenti esperti o a docenti ricercatori, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, pubblicato sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, nella sezione Amministrazione trasparente.

I docenti ricercatori potranno fruire di esoneri o di semiesoneri dall'insegnamento, quantificati da ciascun dirigente scolastico, nell'ambito della dotazione organica assegnata.

Il numero complessivo di posti di docenti esperti all'interno del sistema educativo provinciale, nonché i criteri per la suddivisione degli stessi tra le Istituzioni scolastiche, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Si prevede, infine, che lo svolgimento di incarichi di docente delegato all'organizzazione costituirà elemento di valutazione per partecipare ai corsi-concorsi per il reclutamento dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche provinciali.

Impatti organizzativi e procedurali : in aggiunta all'impatto organizzativo e procedurale già descritto sub articolo 8, eventuale modifica del regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici previsto dall'art.100 della legge provinciale sulla scuola 2006

Impatti finanziari: L'incarico di docente delegato all'organizzazione sarà affidato ai soli docenti esperti o ricercatori. La funzione di docente delegato all'organizzazione già ora esiste in tutte le Scuole, è affidata dal dirigente scolastico con scelta personale ed è remunerata sul Fondo unico di Istituto (FUIS). Per questi motivi l'articolo non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale

rispetto a quelle già autorizzate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Articolo 10

Si inserisce il nuovo articolo 98 bis.5 della legge provinciale sulla scuola 2006.

L'articolo contiene le disposizioni transitorie e finali della legge, con l'indicazione dei regolamenti e dei provvedimenti che sarà necessario approvare, come descritti in parte nella descrizione dell'impatto organizzativo e procedurale sub art. articolo 8.

Si prevede che i docenti esperti, ricercatori e delegati all'organizzazione assolvano obblighi di formazione professionale continua, coerenti con gli obiettivi formativi definiti dalla Scuola di alta formazione ai sensi degli articoli 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, l'articolo prevede che, tenendo conto dell'impegno organizzativo, nell'attuazione della riforma, in capo sia alla Provincia che alle Istituzioni scolastiche, la Giunta provinciale possa deliberare l'attuazione progressiva delle disposizioni che riguardano la progressione professionale dei docenti e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Inoltre, sempre in relazione al progressivo completamento delle procedure concorsuali, la Provincia provvederà alla riduzione delle dotazioni finanziarie del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all'articolo 87 bis.

Impatti organizzativi e procedurali:

- Approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti descritti nell'impatto organizzativo e procedurale dell'articolo 8 (vedi sopra);
- approvazione di un regolamento per definire le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e dell'eventuale fase pre-selettiva presso le singole Istituzioni scolastiche nonché la composizione delle commissioni;
- approvazione di un regolamento che definisca gli obblighi di formazione professionale continua per i docenti esperti, i docenti ricercatori ed i docenti delegati all'organizzazione, coerenti con gli obiettivi formativi definiti dalla Scuola di alta formazione ai sensi degli articoli 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- in relazione agli impegni organizzativi della Provincia e delle istituzioni scolastiche: approvazione di un provvedimento della Giunta provinciale concernente l'attuazione progressiva delle disposizioni previste da questa legge, ivi comprese le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Impatti finanziari: La previsione di un obbligo di formazione professionale continua non comporta maggiori spese per remunerazioni dei docenti partecipanti, poiché la maggior retribuzione ricomprenderà anche detto obbligo.

Dal lato dell'organizzazione dei percorsi di formazione professionale continua, invece, si ipotizza un maggior finanziamento ad IPRASE, dal 2025, di euro 150.000 annui, di cui 130.000 euro come compensi ai docenti e 20.000 come rimborsi spese, rimborsi chilometrici, pasti ed ed altre spese per l'organizzazione.

Articolo 11

L'articolo contiene le norme finanziarie.

Impatti organizzativi e procedurali: nessuno.

Impatti finanziari: si veda sub articolo 8.

Trento, 27 marzo 2023

Il proponente
Assessore all'istruzione, università e cultura
- Mirko Bisesti -